

INDICAZIONI PER LA STESURA DEL DOCUMENTO DI SICUREZZA E SALUTE (DSS)

Il presente documento è tratto da quanto elaborato dal

**COMITATO REGIONALE DI COORDINAMENTO
DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE E VIGILANZA
IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO DEL VENETO**
Gruppo di lavoro "DVR standardizzato"

**"INDICAZIONI PER LA STESURA DEL DOCUMENTO
STANDARDIZZATO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI"**

(D.P.C.M. 21 DICEMBRE 2007, D.LGS. 9 APRILE 2008 N. 81, DGRV 30 DICEMBRE 2008, N. 4182)

e sulla base delle

**LINEE DI INDIRIZZO PER LA VALUTAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE
AZIENDALE DELLA SICUREZZA** redatte dal Gruppo di lavoro dalla Regione Veneto – Direzione della Prevenzione nell'ambito del Piano triennale Spisal 2005-2007.

**Esso viene opportunamente integrato con i rischi specifici dell'attività
estrattiva, per la quale sono ancora vigenti il DPR 128/59 e il DLgs 624/96**

**Esso viene altresì definito sulla base delle risultanze del tavolo tecnico in
materia di polizia mineraria, condotto dalla Provincia con le associazioni di
categoria nell'anno 2013**

**INDICAZIONI PER LA STESURA DEL DOCUMENTO
DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - DSS**
*(Artt. 17, co. 1, lett. a, 28 e 29 del D.LGS. 9 aprile 2008, n. 81
e art. 6 D.Lgs 25 novembre 1996, n. 624)*

Di che cosa si tratta:

Sono istruzioni operative per favorire una corretta valutazione dei rischi e la predisposizione di un corretto DSS (o la sua eventuale revisione). Il presente documento costituisce, altresì, un modello di riferimento generale, **non esaustivo di tutti i rischi**, da adattare con flessibilità alla singola realtà produttiva.

Chi lo può utilizzare:

La metodologia proposta può essere utilizzata dal datore di lavoro di ogni impresa/attività estrattiva, indipendentemente dalle dimensioni della stessa.

Resta inteso che, qualora una azienda abbia già un proprio DSS, tale documento non dovrà essere necessariamente rielaborato secondo le indicazioni qui contenute, fermi gli obblighi di valutare tutti i rischi e di aggiornare il DSS, qualora necessario.

Come utilizzare il modello:

La valutazione dei rischi deve riguardare **tutti i rischi** per la salute e la sicurezza dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui quelli collegati allo stress lavoro correlato e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età (lavoratori minori e lavoratori con elevata anzianità lavorativa), alla provenienza da altri paesi, ed alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. Inoltre, per essere conforme a quanto stabilito dal D.Lgs 624/96, esso deve valutare nello specifico i rischi individuati all'art. 10 del medesimo decreto (presenza ed entità del rischio).

Nella valutazione dei rischi e successiva elaborazione del DSS, il datore di lavoro si deve avvalere della collaborazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (di seguito r.s.p.p.) e del medico competente (di seguito m.c.). Vale la pena che sia consultato anche il Direttore Responsabile, in quanto figura responsabile dell'alta sorveglianza dei lavori.

Il datore di lavoro deve consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (di seguito r.l.s. o r.l.s.t.), qualora eletto o designato.

Il DSS, nel caso di una nuova attività estrattiva, deve essere elaborato prima dell'inizio dei lavori, e TRASMESSO all'autorità di vigilanza con la Denuncia di Esercizio. Una copia va tenuta presso il cantiere/unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.

Esso deve essere firmato dal Titolare/Datore di Lavoro e deve avere data certa (attestabile anche con firma del r.s.p.p., del r.l.s. o r.l.s.t., e del medico competente). E' inoltre opportuno che il DSS contenga la sottoscrizione dei sorveglianti e del Direttore Responsabile.

Il DSS va aggiornato nei seguenti casi:

- 1- modifica del ciclo produttivo o dell'organizzazione del lavoro, significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;
- 2- evoluzione della tecnica della prevenzione o della protezione;
- 3- a seguito di infortuni significativi;
- 4- a seguito di necessità emergenti dalla sorveglianza sanitaria.

Se si verificano modifiche nelle figure preposte alla gestione dell'organizzazione della sicurezza aziendale, i nuovi nominativi devono essere trasmessi all'autorità di vigilanza; i nuovi incaricati devono specificatamente, nell'atto della nomina, indicare di aver piena conoscenza dei contenuti del DSS (ovvero lo stesso deve essere aggiornato con i nuovi nominativi e relative firme).

Coordinamento:

Nel caso in cui siano affidati lavori a ditte esterne, per le quali la presenza in cava non può definirsi “saltuaria e occasionale” (es: autotrasportatori regolari, clienti regolari che accedono al cantiere, manutentori, ditte delegate al rinverdimento, ecc), il DSS va redatto in maniera COORDINATA. Ciò significa che il **Titolare dell'autorizzazione di cava** deve acquisire i DSS e/o i DVR delle ditte terze E ANCHE DEGLI EVENTUALI SUBAPPALTATORI DELLE DITTE TERZE, valutare dove esistono possibilità di interferenza tra i rischi delle varie ditte operanti in cava e redarre un documento in cui le misure di prevenzione e protezione siano coordinate al fine di ridurre i rischi da interferenza.

I DSS/DVR delle ditte terze vanno allegati al DSS coordinato, in quanto i Datori di lavoro di tali ditte sono responsabili della parte di loro competenza esclusiva (la parte “non coordinata”).

Il DSS coordinato va firmato dal Titolare e da tutti i Datori di lavoro interessati (appaltatori e subappaltatori).

Il DSS va redatto in forma coordinata anche nel caso in cui la ditta Titolare della cava non abbia propri dipendenti impegnati in attività di cantiere.

Nel caso in cui il Titolare appalti tutti i lavori ad un'unica ditta (e questa non abbia subappaltatori), dovranno comunque essere valutate possibili interferenze ovvero se le modalità operative della ditta terza siano compatibili con la gestione della cava che intende fare il Titolare. Il titolare dovrà comunque acquisire il DSS/DVR della ditta appaltatrice e presentare un DSS in forma coordinata.

Nel caso invece di accessi di terzi in cantiere che possono essere definiti “saltuari e occasionali” (es: il professionista che svolge un rilievo, un cliente, una scolaresca, ecc) potranno essere individuate specifiche procedure operative utili ad evitare/contenere l'esposizione ai rischi tipici dell'attività in corso da parte dei soggetti (es: accesso solo accompagnato dal sorvegliante, limitazione agli spostamenti, ecc).

Metodologia proposta:

Le presenti linee guida sono pertanto costituite da:

1. individuazione degli elementi costitutivi minimi del DSS, con indicazione degli elementi da descrivere e i contenuti della eventuale documentazione da produrre;
2. indicazione di una traccia per la stesura del documento: scheda anagrafica azienda, dati identificativi, organigramma, funzionigramma, descrizione dell'attività, valutazione dei rischi e programma delle misure di prevenzione e protezione da attuare;
3. elenco NON ESAUSTIVO dei rischi principali potenzialmente presenti nei luoghi di lavoro, suddivisi per tipologia di cava;

4. schemi esemplificativi, non esaustivi, per la valutazione dei principali rischi
5. documentazione accessoria, utile al Datore di lavoro per individuare e valutare i più comuni rischi, sulla base di esperienze, indicazioni INAIL o altri enti preposti, studi e ricerche disponibili in rete.

I contenuti del DSS.

Sezione	Titolo/contenuto della sezione	Descrizione dei contenuti della sezione
1. DESCRIZIONE AZIENDA	<i>1.1 Anagrafica azienda e dati identificativi delle figure della prevenzione</i>	La sezione descrive i dati identificativi dell'azienda e riporta la data di redazione e la firma del Datore di Lavoro. La data certa di redazione può essere attestata anche con firma del r.s.p.p., del r.l.s. o r.l.s.t., qualora eletto/designato e del medico competente, ove nominato.
	<i>1.2 organigramma e funzionigramma della sicurezza</i>	La sezione riassume con uno schema grafico, le funzioni aziendali per la sicurezza sul lavoro, con evidenza delle relative dipendenze gerarchiche. Nello specifico, devono essere evidenziate le posizioni nominative di: datore di lavoro e/o altri soggetti aventi specifiche e documentate deleghe in materia di sicurezza, dirigenti con le relative funzioni per la sicurezza, preposti, funzioni di staff (SPP, Medico competente, addetti alla gestione delle emergenze e addetti al primo soccorso), RLS, sorveglianti e Direttore Rresponsabile.
	<i>1.3 Descrizione dell'attività, dell'ambiente di lavoro e del ciclo produttivo</i>	Si riporta la descrizione del ciclo produttivo, delle attività svolte e degli ambienti/luoghi di lavoro(interni ed esterni) utilizzati dal personale dell'azienda, allegando la pianta dell'azienda(cantiere) con lay- out.
2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI	<i>2.1 Descrizione delle fasi di lavoro con le relative risorse umane strumentali ed i materiali e sostanze e prodotti utilizzati</i>	Per ogni ambiente/luogo di lavoro e' necessario descrivere le relative fasi di lavoro/attività, il numero e la mansione degli addetti rispetto alle quali condurre il processo di identificazione dei pericoli. E' utile che tale sezione comprenda per ogni fase: - l'elenco di impianti, macchine e attrezzature, oltre che - i materiali utilizzati (materie prime, semilavorati – compresi sostanze e preparati pericolosi - prodotti finiti, rifiuti).
3. VALUTAZIONE DEI RISCHI	<i>3.1 Valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza</i>	Si riportano, per ciascun ambiente/luogo e per ogni fase-attività di lavoro, i rischi per la salute e la sicurezza presenti nell' AMBIENTE DI LAVORO, nelle ATTREZZATURE di lavoro E MACCHINE UTILIZZATE, nelle SOSTANZE prodotte. <u>Nello specifico dovranno essere valutati TUTTI i rischi individuati dall'art. 10 del D.Lgs 624/96</u> (oltre a tutti gli altri eventualmente presenti). Dovranno essere valutati i rischi, sia nelle normali situazioni di lavoro, sia nelle situazioni che si verificano in modo non continuativo (es. manutenzione, pulizia ecc.), oltre che in quelle anomale e di emergenza. Saranno indicati inoltre i documenti utilizzati o prodotti (certificazioni di conformità, eventuali misure strumentali ecc.) nel processo di valutazione. <u>In caso di assenza di un fattore di rischio deve esserne data evidenza.</u> Gli esiti della valutazione dei singoli rischi devono essere riportati nel DSS. <u>Particolare attenzione va rivolta alla presenza di ditte terze operanti entro l'area del cantiere estrattivo, nel qual caso va valutato il rischio specifico e redatto un DSS coordinato (DSSC), nonché alla presenza saltuaria</u>

		di soggetti terzi in cava (clienti, manutentori, ecc).
	3.2 Misure di prevenzione e protezione ATTUATE	<p>Saranno indicate le misure di prevenzione e protezione (tecniche, organizzative, procedurali e comportamentali) già attuate come ad esempio protezioni su macchine, DPI utilizzati, accertamenti sanitari, istruzioni operative ...</p> <p>La presente sezione riporta il dettaglio dell'elenco delle mansioni presenti all'interno dell'azienda ed associa a ciascuna mansione, i rischi correlati, i Dispositivi di Protezione Individuale (con dettaglio di tipologia e caratteristiche tecniche), e gli accertamenti sanitari da condurre in via preventiva / periodica, ove dovuti.</p> <p>Si specifica che alla presente sezione si dovrà allegare (se necessario) il protocollo di sorveglianza sanitaria e deve contenere i risultati del monitoraggio biologico ai sensi dell'art. 229, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008 (rischio chimico).</p> <p>Questa sezione deve essere compilata a seguito della valutazione dei rischi con il <u>coinvolgimento del medico competente</u>.</p>
4. PROGRAMMA INTERVENTI	Programma delle Misure di prevenzione e protezione DA ATTUARE	<p>La sezione indica le azioni che il datore di lavoro intende attuare per assicurare e mantenere nel tempo i livelli di prevenzione in azienda in riferimento ai rischi individuati.</p> <p>Il piano conterrà il programma per la realizzazione delle misure, comprensivo delle procedure per la loro attuazione e l'identificazione delle figure aziendali incaricate.</p> <p>Il programma quindi riporta in dettaglio:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tempi di realizzazione, individuati attraverso una priorità di rischio; 2) ruoli dell'organizzazione incaricati dell'attuazione, individuati per nominativo o per ruolo ricoperto; 3) modalità di realizzazione/procedure, individuate con una semplice e breve descrizione del "come" saranno realizzate; 4) previsione di una verifica della realizzazione delle misure programmate e delle persone incaricate ad effettuare la verifica. <p>Nell'individuazione dei tempi di attuazione e delle priorità degli interventi il ddl deve prendere in considerazione l'entità del rischio corrispondente alla mancata attuazione di quelle misure.</p>
5. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA VR	Valutazioni tecniche, strumentali e altri documenti di legge	<p>Nella presente sezione vanno elencati i documenti e le certificazioni essenziali come risultanti dall'analisi di rischio effettuata sulla base delle liste di controllo utilizzate (ad esempio: relazioni tecniche inerenti la valutazione di rumore, vibrazioni, esposizione a sostanze e preparati pericolosi, movimentazione manuale dei carichi, schede di sicurezza, dichiarazioni di conformità degli impianti, certificato di prevenzione incendi, verifiche periodiche delle attrezzature e degli impianti di messa a terra, stabilità dei fronti, ecc).</p>